

## C. 2

### **Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. (iniziativa popolare).**

Il provvedimento in esame merita un'attenzione particolare, in quanto si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, presentata alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 10 Luglio 2007 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento.

La proposta - che non a caso reca il titolo «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico» - ha il merito di fornire al Parlamento l'occasione per affrontare in maniera non episodica - ma con uno sguardo d'insieme - una materia sulla quale negli anni recenti si è legiferato in maniera contraddittoria.

Si tratta infatti di una proposta sottoscritta da 406.626 cittadini e cittadine e promossa da centinaia di comitati territoriali e decine di organizzazioni, associazioni e reti nazionali riunite nel Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. La questione posta da questa iniziativa legislativa è di rilevanza epocale e sempre più in modo drammatico al centro della sensibilità collettiva.

Mi preme ricordare, al riguardo, la pubblicazione sulla rivista di *Pax Christi*, di uno dei più autorevoli sostenitori di questa iniziativa legislativa «dal basso», Padre Alex Zanotelli - che afferma significativamente «Perché proprio in questo momento la lotta per l'acqua? Perché senza acqua non si può vivere» -, l'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti.

Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque, l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, ed è proprio sulla base di questa consapevolezza che viene proposto al legislatore l'obiettivo di arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua.

Bisogna, al riguardo, fare un breve accenno alla storia della gestione pubblica dell'acqua in Italia: non si deve dimenticare, infatti, che la legge nazionale per la municipalizzazione degli acquedotti fu approvata dal parlamento nel 1903, sotto il Governo Giolitti; come in tutti i Paesi europei e negli Stati Uniti, furono i problemi igienico-sanitari, gli alti costi per i cittadini, la necessità di estendere il servizio alle fasce più povere della popolazione, che spinsero alla pubblicizzazione del servizio idrico.

In un momento di crisi, il fatto di poter trasformare l'acqua in una merce e pensare che essa possa entrare in quell'assurdo gioco speculativo che ad oggi

domina il sistema finanziario dei mercati spaventa per il futuro della nostra nazione e dei cittadini.

Nel nostro Paese, come d'altronde quasi ovunque in Europa e nel mondo, fortissime sono state le resistenze nella società, e anche nel mondo politico, rispetto a queste scelte; infatti, si è assistito al dilagare delle mobilitazioni per la difesa dell'acqua come bene comune. Allo stesso tempo, numerosi enti locali hanno cercato di resistere alla pressione privatizzatrice e l'adesione di molti consigli comunali e provinciali alla campagna per la legge di iniziativa popolare lo testimonia.

In questo quadro, ricordo poi che l'articolo 23 bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, ha ridisciplinato il settore dei servizi pubblici locali, affermando che la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (le gare), con l'intento di sostituire la normativa precedente anche settoriale. L'articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che *"non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato"*, il cui affidamento della gestione del Servizio idrico Integrato può avvenire *"nel rispetto della disciplina comunitaria"*

Con ciò viene sancito che in Italia l'acqua non sarà più un bene pubblico, ma una merce e come tale sarà gestita da multinazionali internazionali, come peraltro già oggi avviene in diversi Ambiti Territoriali Ottimali.

Quando si parla di acqua si parla di falde, si parla di territorio, ambiti che non possono essere affidati a privati. L'acqua è un diritto fondamentale umano, che deve essere gestita da Enti di diritto pubblico, al minor costo possibile per gli utenti.

Per scongiurare tali scenari, la proposta di legge in esame detta pertanto principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, interviene sulla disciplina della gestione del servizio idrico integrato, disciplinando anche la fase transitoria e le tariffe del servizio idrico, e reca misure dirette a favorire l'accesso universale all'acqua potabile.

A tal proposito si ritiene importante che l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato si basi sugli ambiti territoriali ottimali, delimitati secondo i seguenti criteri:

- rispetto dell'unità del bacino ideografico;
- superamento della frammentazione delle gestioni;
- conseguimento di adeguate dimensioni gestionali definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici.

La finalità del provvedimento, esplicitata **nell'articolo 1, comma 2**, è quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

**Nell'articolo 2** sono contenuti i principi generali dell'uso delle risorse idriche e reca l'esplicito riconoscimento della disponibilità e dell'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile quale diritto inalienabile e inviolabile della persona.

A tal proposito si sottolinea come le lotte contro la privatizzazione e per il diritto d'accesso all'acqua e alle risorse naturali siano state il motore di cambiamenti sociali e politici epocali in un continente come l'America Latina dove paesi come l'Uruguay, la Bolivia, il Venezuela e l'Ecuador, hanno rescisso i contratti con le grandi multinazionali e inserito nella proprie Costituzioni l'acqua come diritto umano universale e la gestione partecipativa e comunitaria del servizio idrico.

**L'articolo 3**, inoltre, reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione, dettando in particolare disposizioni relative alla predisposizione del bilancio idrico, e conferma l'applicazione dei principi contenuti nella cosiddetta «direttiva acque» sull'informazione e la consultazione pubblica nella redazione degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina, poi, le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli, e conferma il criterio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, consentendo l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche (in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione).

Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, sulla base dei principi di cui **all'articolo 4** e della sua definizione quale servizio pubblico privo di rilevanza economica, il provvedimento prevede la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (**articolo 5**), con conseguente esclusione, contenuta **nell'articolo 6**, della possibilità di acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.

Tale ultima disposizione regola anche la fase transitoria, prevedendo in particolare: la decadenza di tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi; nel caso di affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, l'avvio del processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, con obbligo di successiva trasformazione in ente pubblico; nel caso di affidamento a società a capitale interamente pubblico, la trasformazione in enti di diritto pubblico. La disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico durante tale fase transitoria.

Segnalo in proposito che anche a Parigi, il servizio di distribuzione dell'acqua, gestito negli ultimi 24 anni da due società private (Suez e Voeolia, le due più grandi multinazionali al mondo), ha deciso di creare un nuovo Ente Pubblico di carattere industriale simile alle nostre aziende speciali verso il quale confluiranno a partire dal 2010 sia le attività di produzione, oggi assicurate da Eau de Paris, sia quella di distribuzione.

**L'articolo 7** al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione, prevede inoltre l'istituzione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.

Il provvedimento, sulla base delle norme generali sul finanziamento contenute **nell'articolo 8**, interviene anche sul profilo della tariffa del servizio idrico integrato, la cui determinazione deve avvenire sulla base del metodo che spetta al Governo definire (**articolo 9**). Con particolare riferimento all'uso domestico, la tariffa deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato, ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, che viene fissato in cinquanta litri al giorno per persona. Alla normativa regionale spetta, limitatamente alle fasce di consumo domestico superiori a cinquanta litri, l'individuazione di fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo, nonché la definizione di tetti di consumo individuale oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale.

**L'articolo 10** afferma il principio del governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e, a tal fine, attribuisce agli enti locali il compito di adottare forme di democrazia partecipativa che conferiscano ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, e alle regioni il compito di definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di tale diritto.

**L'articolo 11** istituisce il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, che ha la finalità di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che garantisca tale accesso.

**L'articolo 12** reca disposizioni finanziarie e contiene, tra l'altro, una norma di delega per l'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico.

Con il provvedimento in esame, viene quindi proposta una svolta radicale rispetto al «pensiero unico», sospinto da ben solidi interessi, che ha prevalso negli ultimi venti anni e che si è tradotto su scala globale e nazionale nella scelta di politiche volte alla mercificazione dell'acqua e alla privatizzazione della gestione dei servizi idrici.

Segnalo fin da subito che mi sento di condividere pienamente le finalità di tale provvedimento.

In conclusione, mi riservo di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.